

l'agenda del mese

Novembre 2011

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

PANORAMICA DELLE NOVITÀ NORMATIVE

A cura di Anna De Rosa

LEGGI

DIMEZZATI I TEMPI PER I RICORSI CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

**Consiglio dei ministri del
1° settembre 2011 approvazione
decreto legislativo
150/2011, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale 220 del
21 settembre 2011**

Con l'approvazione di questo provvedimento, sono introdotte importanti novità in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada e nel procedimento avanti al Giudice di Pace. Innanzitutto sono stati dimezzati i termini per proporre ricorso al giudice di pace contro le multe stradali – non più dunque 60 giorni ma solo 30 giorni – e processo sempre più vicino a quello del rito del lavoro e dunque sempre più semplificato. Di converso si introducono nuove ipotesi di annullamento delle infrazioni quando la pubblica amministrazione omette di depositare copia degli atti di accertamento prima della data dell'udienza.

Con l'entrata in vigore del prov-

SOMMARIO

LEGGI

- Dimezzati i tempi per i ricorsi contro le sanzioni amministrative
- Pubblicata l'ADR 2011
- Ecco la regola del minuto per il cronotachigrafo digitale
- I costi minimi non c'entrano con le liberalizzazioni
- Garanzie finanziarie per commercianti intermediari di rifiuti senza detenzione
- Libro Unico del Lavoro e regime sanzionatorio
- Bruxelles chiede a Italia classificazione rischio per l'autotrasporto
- L'Eurovignette è legge: due anni per recepirla
- Adempimenti dichiarativi sulle dichiarazioni IVA
- Nuovi termini per comunicare in via telematica le operazioni IVA
- Precisazione dell'aliquota ordinaria IVA
- Scatta il contributo ambientale per lo smaltimento pneumatici

SENTENZE

- Incidente nel distributore? paga l'assicurazione
- Il pedone sulle strisce? in ogni caso ha ragione

vedimento il ricorso in sede giurisdizionale contro una multa stradale al giudice di pace va dunque proposto entro il termine di 30 giorni, se all'udienza l'opponente o il suo difensore non si presentano senza giustificati motivi, il giudice convaliderà la multa «salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omissso il deposito dei documenti». Pertanto anche l'inadempimento e negligenza della pubblica amministrazione che non ha depositato gli atti oppure o la palese dinamica dei fatti a favore del trasgressore, possono portare all'annullamento della multa. Non è ancora chiaro se tale ipotesi si realizzi solo allorquando la PA non si costituisca in giudizio e non si presenti, ma sul punto sono già sorti dubbi interpretativi. Novità anche sul fronte della sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, nel senso di una maggior severità nella concessione del beneficio. Sul fronte del ricorso al prefetto, da esperire invece sempre entro 60 giorni, contro una sanzione

stradale, il trasgressore manterrà sempre la possibilità di presentarsi al giudice per contestare la decisione del prefetto. Si preannuncia un rito più semplificato, comune a quello generalmente dedicato alle opposizioni contro tutte le ordinanze ingiunzione, dunque non solo le multe.

PUBBLICATA L'ADR 2011

Nuove regole on-line per il trasporto di merci pericolose. Nel sito www.adr2011.it – è disponibile la versione 2011 dell'Accordo europeo per il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e obbligatorio dal 1° luglio 2011.

Oggetto

L'accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è un accordo internazionale tra paesi dell'Onu, attualmente 45, finalizzato ad armonizzare le norme di sicurezza sui trasporti internazionali di merci su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.

Struttura

L'ADR include due allegati tecnici, Allegato A che riguarda: identificazione delle merci pericolose, delle prescrizioni di imballaggio e della loro etichettatura. Allegato B che riguarda: costruzione, equipaggiamento e uso dei veicoli stradali destinati al trasporto delle merci pericolose.

Armonizzazione tecnica

L'Unione Europea, al fine di uniformare le norme inerenti il trasporto di merci pericolose sul territorio dell'Unione, ha emesso la direttiva 2008/68/CE, con la quale vengono armonizzate le disposizioni tecniche per il trasporto su strada, per ferrovia e per vie interne navigabili facendo diretto riferimento negli allegati ai corrispondenti accordi internazionali ADR, RID e ADN.

Accordi multilaterali e deroghe

L'ADR individua procedure particolari per autorizzare deroghe alle prescrizioni "armonizzate" riguardanti gli accordi multilaterali.

In alcuni precisi casi sono ammesse deroghe, le quali vengono incluse in accordi multilaterali che per essere avviati richiedono la sottoscrizione di almeno due dei Paesi aderenti all'accordo ADR. In pratica un accordo multilaterale, relativo a una specifica deroga, viene proposto da uno dei Paesi aderenti all'ADR detto Paese iniziatore agli altri Paesi per l'eventuale sottoscrizione.

La lista degli accordi multilaterali attualmente in vigore è disponibile sul sito delle Nazioni Unite: tale lista riporta per ogni singolo accordo, l'argomento d'interesse, l'elenco dei Paesi che lo hanno sottoscritto, la data di scadenza e il testo dell'accordo. Alcuni accordi multilaterali sono stati sottoscritti anche dall'Italia e

dunque sono validi anche per i trasporti sul territorio nazionale italiano.

ECCO LA REGOLA DEL MINUTO PER IL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE Regolamento (CE) n. 1266/2009 il 1° ottobre 2011 e Nota di orientamento Commissione europea n. 4

Da ottobre sono entrate in vigore le disposizioni che introducono il nuovo tachigrafo digitale. Quindi tutti i veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 2011 sono dotati di un nuovo apparecchio di controllo che considera la cosiddetta "Regola del minuto", che incide sui tempi di guida e che modifica l'arrotondamento al minuto, finora in uso, per cui ogni attività di guida che inizia nell'arco di un minuto veniva conteggiata in 60 secondi pieni, anche se di durata inferiore. Con la nuova normativa, invece, il tachigrafo va a registrare l'attività di guida di un minuto solo se questa è l'attività più lunga eseguita nell'arco del minuto stesso. Così se la guida dura, per esempio, solo 20 secondi e 40 secondi sono di riposo/lavoro, il tachigrafo registra l'intero minuto come riposo/lavoro, facendo quindi risparmiare tempo di guida agli autisti. Per i veicoli in circolazione, invece, al fine di garantire pari condizioni di trattamento, l'Ue ha invitato gli organi nazionali di controllo ad applicare una certa tolleranza nei confronti

dei conducenti di veicoli dotati di tachigrafo digitale che effettuano frequenti soste o viaggi con ripetute operazioni di carico e di scarico. Ciò significa possibilità di sottrarre un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di quattro ore e mezza.

I COSTI MINIMI NON C'ENTRANO CON LE LIBERALIZZAZIONI

Ministero dei Trasporti, comunicazione del 27 settembre 2011

Con questa nota, il sottosegretario ai Trasporti, Bartolomeo Giachino, ha fornito una serie di precisazioni relative all'esclusione dalla disciplina dei costi minimi dell'autotrasporto delle norme sulla liberalizzazione (ex Decreto 138/11). Il punto fondamentale è distinguere tra il concetto d'abrogazione dei "prezzi minimi" (contenuto nella Manovra di Ferragosto) e quello di "costo minimo" (83 bis della Legge 133/08). Si legge testualmente che "esula dal concetto di costo minimo qualsiasi riferimento a criteri di determinazione, anche indiretti, del margine di profitto. Viceversa, il profitto rientra nel concetto di "prezzo minimo". Inoltre, la "interpretazione teleologica" (ossia oggettiva) dell'articolo 83 bis "espressamente richiama i superiori ed indisponibili interessi pubblici alla sicurezza della circolazione stradale

ed alla regolarità del mercato dell'autotrasporto".

GARANZIE FINANZIARIE PER COMMERCianti E INTERMEDIARI DI RIFIUTI SENZA DETENZIONE

Decreto 20 giugno 2011, pubblicato sulla G.U. n° 221 del 22/9/2011

Questo decreto stabilisce le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato da commercianti ed intermediari di rifiuti senza avere la detenzione dei rifiuti stessi. Il decreto prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e lapresentazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che esercitano l'attività suddetta. Le garanzie vengono prestate sotto forma di polizza fideiussoria assicurativa o fidejussione bancaria e i relativi importi sono scaglionati secondo le classi di iscrizione previste dalla legge (DM 28 aprile 98 n. 406 art. 9 c 3); Inoltre tali garanzie devono essere presentate presso le commissioni regionali dell'Albo Gestori, utilizzando lo schema allegato A al decreto.

Se poi l'attività di commercio ed intermediazione riguarda sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi relativi alla classe di riferimento dei soli rifiuti pericolosi, nel rispetto dei quantitativi previsti dalla

**RENAULT
TRUCKS
DELIVER**

classe d'iscrizione.

Infine gli importi delle garanzie sono dimezzati per alcune categorie d'impresе (quelle registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 Emas) e, ridotti del 40% nel caso in cui l'impresa sia in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

LIBRO UNICO DEL LAVORO E REGIME SANZIONATORIO

Ministero del Lavoro, circolare n. 23 del 30 agosto 2011

Il Ministero del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al regime sanzionatorio del Libro unico del lavoro e ai prospetti di paga.

Inosservanze sanabili. In materia di Libro unico del Lavoro vige la nuova disciplina della diffida obbligatoria che consente la regolarizzazione di tutte le "inosservanze comunque materialmente sanabili".

Il Ministero al riguardo ha chiarito che le inosservanze ("materialmente sanabili") interessate alla diffida sono quelle riferite a tutti gli adempimenti di carattere documentale ad eccezione di quella concernente la mancata conservazione del Libro unico del lavoro.

Questo comporta che, in caso

di constatazione di violazione da parte degli organi ispettivi, il trasgressore adempiendo alla diffida nel termine di 30 giorni, verrà ammesso nei successivi 15 giorni al pagamento della sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

Registrazione dati. Il Ministero ha chiarito che l'omessa o infedele registrazione dei dati che si sia protratta per più mensilità comporterà l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate, anche in relazione del numero dei lavoratori coinvolti.

Il Ministero evidenzia infine, che poiché è possibile per l'azienda consegnare copia del LUL in luogo del prospetto paga, vista l'unicità dell'atto, l'unica sanzione applicabile sarà quella relativa al LUL stesso.

BRUXELLES CHIEDE A ITALIA CLASSIFICAZIONE RISCHIO PER AUTOTRASPORTO

Direttiva europea 2006/22/CE

La Commissione Europea ha ammonito all'Italia di introdurre al più presto un sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto stradale, pena il deferimento alla Corte di Giustizia.

Il sistema di classificazione del rischio mutua da una direttiva europea, che impone alle imprese di trasporto una serie di obblighi relativi al rispetto dei periodi di guida, delle interruzioni di lavoro e dei periodi di riposo dei conducenti professionisti, disciplina cioè

relativa alla cosiddetta normativa sociale, nonché detta le disposizioni sull'apparecchio di controllo del cronotachigrafo cui sono tenute le imprese di settore. La classificazione del rischio ha dunque lo scopo d'incentivare i controlli mirati sulle imprese che non si conformano agli obblighi imposti e si basa sul numero relativo e sulla gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese di trasporto in particolare nella materia della normativa sociale e dell'uso del cronotachigrafo.

Per la verità la direttiva 2006/22/CE è già stata recepita nell'ordinamento italiano addirittura nel 2008 (cfr. decreto legislativo 4 agosto 2008, n.144) stabilendo che nell'arco di dodici mesi le autorità italiane dovessero adottare un decreto che definisca i criteri e le procedure inerenti al sistema di classificazione del rischio in materia d'impresa di trasporti e che sia attribuito un indicatore della classe di rischio a tutte le imprese di trasporti. Finora, però, l'Italia non ha istituito un sistema di classificazione del rischio, suscitando così la diffida ad adempiere dell'Ue.

L'EUROVIGNETTE È LEGGE: DUE ANNI PER RECEPIRLA

Il Consiglio dei ministri europei adotta la direttiva che introduce una nuova tassazione per l'inquinamento dei tir. Malgrado la contrarietà di Spagna e Italia, che ne hanno eviden-

ziato limiti e aggravati soprattutto per il settore dei veicoli pesanti, tutti i paesi Ue, il nostro compreso, sono tenuti a recepirli entro due anni. La finalità della normativa è quella di addebitare ai vettori il costo dell'inquinamento atmosferico e acustico, oltre al pedaggio autostradale. Il costo di utilizzo delle infrastrutture per coprire i costi esterni generati dal trasporto su strada potrà dunque crescere di tre/quattro centesimi (per veicolo/km in media). Oltre alle reti di trasporto transeuropee (TEN-T), la direttiva coprirà le autostrade e si applicherà ai veicoli superiori alle 3,5 tonnellate.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI SULLE DICHIARAZIONI IVA

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 92/E del 20 settembre 2011 e 93/E del 21 settembre 2011

Gli imprenditori individuali e le società di persone aventi esercizio non coincidente con l'anno solare, sono tenuti ad adempiere a una serie di incombenti relativi alle dichiarazioni Iva e ad adottare alcuni accorgimenti al fine di sanare eventuali inottemperanze. Con la Risoluzione n. 92/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito, precisando che per le società di persone con esercizio "a cavallo", il risultato di bilancio deve essere attratto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta (anno

solare) in cui l'esercizio si chiude. Analogo discorso vale per i soci di tali società: in tal caso, il reddito da partecipazione, imputato per trasparenza, deve confluire nella dichiarazione del periodo d'imposta in cui si chiude l'esercizio sociale. L'Agenzia di Entrate ha richiamato in proposito la norma secondo cui, "il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni".

Nella risoluzione inoltre viene precisato che il reddito di impresa, rilevante anche ai fini Irap e per l'attribuzione del reddito di partecipazione ai soci, sarà quello determinato sulla base del conto dei profitti e delle perdite dell'esercizio chiuso in tale periodo di imposta. In sintesi, quindi:

- le società di persone con esercizio non coincidente con l'anno solare non devono redigere "ai soli fini fiscali" un bilancio relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre di ciascun anno;
- l'imputazione in capo ai soci dei redditi deve avvenire nei periodi di imposta delle società partecipanti, in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata, a prescindere dall'effettiva percezione degli utili, secondo la

regola generale della trasparenza (art.5 del Tuir).

Con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.93/E, l'Agenzia per i titolari di partita Iva che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione della propria attività nei 30 giorni prescritti dalla legge, ha previsto la possibilità di sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data e dunque entro il 4 ottobre scorso, un importo pari a 129 euro (somma che equivale ad 1/4, della sanzione minima dovuta secondo la norma vigente) utilizzando il codice tributo "8110" per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", della sanzione minima richiesta.

Sempre al fine di una semplificazione per i contribuenti, è stato precisato che non è necessario presentare la dichiarazione di cessazione attività, con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il modello AA9/10 (per le imprese individuali e lavoratori autonomi), in quanto il versamento effettuato correttamente sostituisce la presentazione della dichiarazione.

Circa le modalità di compilazione del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", le imprese e i soci semplici devono dunque aver osservato le seguenti indicazioni, per non incorrere in sanzioni: nella sezione "CONTRIBUEN-

TE" devono aver indicato i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il versamento; nella sezione "ERARIO ED ALTRO":

- nel campo "tipo", devono aver indicato la lettera "R";
 - nel campo "elementi identificativi", devono aver indicato la partita Iva da cessare;
 - nel campo "codice", devono aver indicato il codice tributo "8110";
 - nel campo "anno di riferimento", devono aver indicato l'anno di cessazione dell'attività.
- Per i contribuenti che abbiano omissso di presentare la dichiarazione di cessazione dell'attività e che non si siano avvalsi di tale sanatoria, l'Amministrazione finanziaria può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, irrogando una sanzione fino ad un massimo di 2.065 euro.

NUOVI TERMINI PER COMUNICARE IN VIA TELEMATICA LE OPERAZIONI IVA

Direttore dell'Agenzia delle Entrate, provvedimento del 16 settembre 2011

Con questa comunicazione, sono stati prorogati dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011, i termini per la comunicazione

delle operazioni rilevanti ai fini Iva del periodo d'imposta 2010, di importo non inferiore a 25.000 euro. Tale soglia è stata eccezionalmente stabilita per il periodo d'imposta 2010 con un precedente provvedimento sempre del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre scorso.

Diverso regime, invece, per le operazioni Iva effettuate nel 2011, che vanno comunicate entro il 30 Aprile 2012, per le quali vige il limite di 3.000 € al netto dell'imposta, e di 3.600 € al lordo Iva per le operazioni esenti dall'emissione della fattura.

Il recente provvedimento inoltre, semplifica gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti, sostituendo integralmente le specifiche tecniche.

PRECISAZIONI SU L'AUMENTO ALIQUOTA ORDINARIA IVA

Legge 148 del 14 Settembre 2011

La legge di conversione, dal 17 Settembre scorso, ha aumentato l'aliquota ordinaria dell'I-VA, portandola dal 20% al 21% mentre ha mantenuto ferme le aliquote agevolate del 4% e del 10% applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencati.

Quindi la nuova aliquota ordinaria Iva del 21% si applica alle operazioni rispetto alle quali il momento impositivo è scattato dal 17 Settembre scorso. Come individuarlo con

precisione? L'individuazione di questo momento deve avvenire ai sensi di legge, per cui per le prestazioni di servizi, lo si fa coincidere con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente da quando si siano concretamente svolte. Ne deriva, per ciò che interessa il settore, che una prestazione di trasporto eseguita il 16 settembre 2011 ma pagata successivamente, scontrerà l'I-VA al 21%. Ma nelle ipotesi in cui l'emissione della fattura o il pagamento avvengano in anticipo rispetto allo svolgimento del servizio, è previsto che l'operazione si consideri effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento". Ciò comporta che se in un servizio di trasporto eseguito (o da eseguire) dopo il 17 Settembre, il pagamento del corrispettivo oppure l'emissione della fattura sia avvenuto prima di questa data, l'importo pagato o fatturato resta assoggettato all'aliquota del 20%. Se, invece, entro il 17 Settembre è stato pagato anche soltanto un acconto, su quest'ultimo si applica l'aliquota Iva del 20% mentre il saldo scontrerà la nuova aliquota del 21%.

SCATTA IL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER LO SMALTIMENTO PNEUMATICI

Decreto 11 aprile 2011 n° 82

Dal 7 settembre 2011, al momento dell'acquisto degli

pneumatici, bisognerà corrispondere un contributo ambientale che serve, a chi opera nel cosiddetto "mercato del ricambio" ed effettua la sostituzione di pneumatici (CER 16.01.03), per usufruire, su richiesta e senza oneri aggiuntivi, del servizio di prelievo e smaltimento dei PFU da parte di strutture organizzate costituite dai produttori di pneumatici.

Infatti, il decreto 82/2011 istituisce il principio della "Responsabilità del Produttore", secondo cui qualsiasi soggetto che immetta sul mercato italiano un pneumatico nuovo è tenuto a occuparsi della sua gestione quando giunge a fine vita.

Pertanto, i produttori e gli importatori di pneumatici sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente una quantità di PFU almeno equivalente alla quantità di pneumatici che hanno messo sul mercato nazionale del ricambio nell'anno solare precedente, fermo restando le quote cedute all'estero, per il riutilizzo o la ricostituzione, calcolate sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione sul mercato nazionale.

Sono esclusi dal provvedimento gli pneumatici provenienti da biciclette e aeromobili, le "gomme solide", i cingoli gommati, le camere d'aria, i protettori e le guarnizioni in gomma. A tal fine si sono costituite

delle strutture consortili tra i produttori, con l'obiettivo di avviare, in attuazione delle suddette disposizioni, ognuno il proprio schema di gestione dei PFU.

In particolare, Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli hanno costituito il consorzio Ecopneus, il quale ha

reso noto gli importi del contributo, approvato dall'Autorità Competente del Ministero dell'Ambiente, da corrispondere per lo smaltimento degli pneumatici delle proprie marche di riferimento; tali importi dovranno essere obbligatoriamente evidenziati in fattura o in altro documento fiscale con una specifica

**RENAULT
TRUCKS
DELIVER**

indicazione della somma che varia in base alle dimensioni e alle tipologie di pneumatico e di veicolo.

SENTENZE

INCIDENTE NEL DISTRIBUTORE? PAGA L'ASSICURAZIONE

**Corte di Cassazione Civile,
sezione terza - Sentenza n.
5111 del 03/03/2011**

Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione anche su quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte a un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti

IL PEDONE SULLE STRISCE? IN OGNI CASO HA RAGIONE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 5540 del 09.03.2011

La Corte di Cassazione con tale sentenza precisa che il pedone sulle strisce pedonali non ha mai torto. Può essere distratto, passare di corsa guardando altrove, può tentennare nell'attraversamento, ma comunque ha

ragione. La Corte di Cassazione, infatti, dice chiaramente che, in caso di investimento, la colpa non può ricadere sul pedone, in quanto il solo fatto di aver scelto le strisce per passare da un ciglio all'altro dell'altro lo giustifica. Vi potrà essere un concorso di colpa soltanto quando la condotta di chi va a piedi sia "del tutto straordinaria e imprevedibile".

La sentenza peraltro tiene conto anche dei cambiamenti dell'ultima riforma del Codice della Strada. In particolare, la Cassazione ribadisce la totale responsabilizzazione degli automobilisti, senza che il pedone si debba preoccupare di ricostruire l'intenzione di chi guida. Per dirla con la Corte "il pedone che si accinge ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare potendo egli fare un ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti".

Bisogna precisare come in realtà tutta questa giurisprudenza era proprio stimolata dal dover si confrontare con una nuova

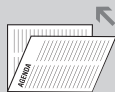
normativa e specificarne i contenuti generali. Poi nel caso di specie la Corte giudicava il grave incidente che aveva colpito una signora alla quale peraltro veniva addossata almeno in parte la responsabilità dell'investimento. La ricorrente non aveva, infatti, attraversato sulle strisce ma camminava sul margine destro della carreggiata, in violazione del Codice della Strada, nella stessa direzione dell'auto e non si era avvalsa della possibilità di passare su una "banchina erbosa". Tale comportamento imprudente ha condotto la Cassazione a imputare un 20% di responsabilità nell'accaduto, confermato così quanto stabilito dai giudici di merito.

La Suprema corte però richiama la Corte d'Appello rispetto alla valutazione dei danni riportati e sul conseguente risarcimento. Questa la motivazione: i giudici si sono infatti limitati ad applicare un criterio tabellare senza le dovute integrazioni basate sul caso specifico. Il danno biologico - spiega la Cassazione - va invece personalizzato e non stabilito in base a criteri predeterminati.

L'AGENDA DEL MESE SI STACCA, SI PIEGA, SI LEGGE E SI CONSERVA



1. STACCA



2. PIEGA



3. TAGLIA



4. LEGGI



5. CONSERVA

Costi di gestione

CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,7

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)														Totale	Costi personale (€/km)				Totale		
	Ammorta- mento		Gasolio (IVA esclusa)		Lubrificanti		Pneumatici		Manutenzione		Collaudi/tassa di possesso		Assicurazioni			Autostrade		Autista			Straord.Trasf.	
40.000	0,6500	23,1%	0,4140	14,7%	0,0250	0,9%	0,0920	3,3%	0,0380	1,3%	0,0210	0,7%	0,3830	13,6%	0,1080	3,8%	1,7310	0,8670	30,80%	0,2170	7,7%	2,8150
60.000	0,4330	20,6%	0,4140	19,7%	0,0250	1,2%	0,0920	4,4%	0,0380	1,8%	0,0140	0,7%	0,2550	12,1%	0,1080	5,1%	1,3790	0,5780	27,50%	0,1450	6,90%	2,1020
80.000	0,3250	18,6%	0,4140	23,7%	0,0250	1,4%	0,0920	5,3%	0,0380	2,2%	0,0110	0,6%	0,1910	10,9%	0,1080	6,2%	1,2040	0,4340	24,84%	0,1090	6,24%	1,7470
100.000	0,2600	17,0%	0,4140	27,0%	0,0250	1,6%	0,0920	6,0%	0,0380	2,5%	0,0080	0,5%	0,1530	10,0%	0,1080	7,1%	1,0980	0,3470	22,66%	0,0860	5,62%	1,5310
120.000	0,2170	15,5%	0,4140	29,5%	0,0250	1,8%	0,0920	6,6%	0,0380	2,7%	0,0070	0,5%	0,1280	9,1%	0,1080	7,7%	1,0290	0,2890	20,58%	0,0860	6,13%	1,4040

CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 2,9 km/litro. 2,7

Km/ Anno	Costi di Gestione (€/km)														Totale	Costi personale (€/km)				Totale		
	Ammorta- mento		Gasolio (IVA esclusa)		Lubrificanti		Pneumatici		Manutenzione		Collaudi/tassa di possesso		Assicurazioni			Autostrade		Autista			Straord-Trasf.	
40.000	0,8000	24,9%	0,3850	12,0%	0,0250	0,8%	0,0920	2,9%	0,0570	1,8%	0,0590	1,8%	0,4470	13,9%	0,1160	3,6%	1,9810	1,0200	31,70%	0,2170	6,74%	3,2180
60.000	0,5330	22,5%	0,3850	16,2%	0,0250	1,1%	0,0920	3,9%	0,0570	2,4%	0,0390	1,6%	0,2980	12,6%	0,1160	4,9%	1,5450	0,6800	28,69%	0,1450	6,12%	2,3700
80.000	0,4000	0,3%	0,3850	19,8%	0,0250	1,3%	0,0920	4,7%	0,0570	2,9%	0,0290	1,5%	0,2230	11,5%	0,1160	6,0%	1,3270	0,5100	26,21%	0,1090	5,60%	1,9460
100.000	0,3200	18,9%	0,3850	22,8%	0,0250	1,5%	0,0920	5,4%	0,0570	3,4%	0,0240	1,4%	0,1790	10,6%	0,1160	6,9%	1,1980	0,4080	24,11%	0,0860	5,08%	1,6920
120.000	0,2670	17,4%	0,3850	25,0%	0,0250	1,6%	0,0920	6,0%	0,0570	3,7%	0,0200	1,3%	0,1490	9,7%	0,1160	7,5%	1,1110	0,3400	22,12%	0,0860	5,60%	1,5370

SETTEMBRE 2011

Il termine del periodo feriale ha portato brutte sorprese all'autotrasporto in quanto il periodo di osservazione ha fatto registrare nuovi incrementi del costo del gasolio ai quali si sono aggiunti gli aumenti dei pedaggi autostradali, derivanti dalla maggiorazione dell'Iva ordinaria, oltre all'adeguamento del costo del personale in funzione dei nuovi minimi tabellari previsti, da tale mese, dal contratto collettivo nazionale di riferimento (trasporto e logistica).